

**REGOLAMENTO
PER L'ATTRIBUZIONE DI FONDI
PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA**

**Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la distribuzione, all'interno del *Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali* (DSGSES), dei fondi annualmente assegnati dall'Ateneo al Dipartimento medesimo al fine di promuovere e sostenere la ricerca scientifica nelle aree di pertinenza del DSGSES.

2. Possono partecipare alla predetta distribuzione – nel rispetto delle modalità, condizioni di accesso e limiti di seguito disciplinati – soltanto *docenti strutturati* (Professori di I e II fascia, anche non confermati; ricercatori, anche a tempo determinato, confermati e non) che risultino già *affidenti al DSGSES* alla data entro la quale devono essere presentate le domande di cui al successivo articolo 4.

3. Nella misura massima del 5% delle risorse disponibili, il DSGSES può assegnare, sulle somme di cui al comma 1, fondi per il sostegno della ricerca di *studiosi in formazione* presenti nel Dipartimento¹, che siano in possesso di almeno due pubblicazioni scientifiche.

**Art. 2.
Ripartizione dei fondi**

1. I fondi annualmente assegnati dall'Ateneo al DSGSES al fine di promuovere e sostenere la ricerca scientifica nelle aree di sua pertinenza – dedotte le risorse eventualmente assegnate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 – sono destinati entro il mese di gennaio di ciascun anno e nella misura complessiva del 25% a sostenere le spese di aggiornamento e formazione dei docenti strutturati (di cui al precedente articolo 1, comma 2) che -nel triennio antecedente alla richiesta di accesso ai fondi² - risultino *scientificamente attivi*³. Tra i docenti scientificamente attivi che ne abbiano fatto richiesta a norma dell'articolo 4, comma 1, la distribuzione dei fondi è effettuata in misura paritaria.

¹ Agli effetti considerati, si intendono per *studiosi in formazione*: assegnisti di ricerca con assegno in corso, dottorandi di ricerca, dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo (presso Dottorati attivi nel DSGSES) da non oltre tre anni alla data di cui al precedente comma 2 e assegnisti del DSGSES il cui assegno si sia concluso da non oltre due anni alla medesima data

² Il computo del triennio – ovunque rilevante agli effetti del presente Regolamento – è fatto per anni solari, così che, ad es., per le richieste presentate nell'anno 2017 saranno considerati i prodotti scientifici degli anni 2014, 2015 e 2016. Per le sole domande di cui all'articolo 1, comma 3, e 4, comma 1, il triennio di riferimento è computato comprendendo l'anno della richiesta (così, ad es., le richieste presentate nell'anno 2016 – a valere sui fondi del 2017 – avranno a riferimento gli anni solari 2014, 2015 e 2016).

³ Si intendono per *docenti scientificamente attivi* quelli che nel triennio considerato documentino almeno tre pubblicazioni scientifiche - due, se almeno una di esse consiste in un lavoro a carattere monografico - oppure almeno prodotti complessivamente valutabili, secondo l'allegato "A", per un minimo di 6,5 punti.

2. La rimanente parte (75%) dei predetti fondi è assegnata per il finanziamento della ricerca – nei limiti in cui le risorse disponibili lo rendano possibile – ai singoli docenti, nella misura massima di euro 4.000,00 a docente, secondo le condizioni, modalità e limiti di seguito disciplinati, nel presente Regolamento e negli annessi allegati “A”, “B” e “C”.

3. Al fine di garantire la più equilibrata distribuzione delle risorse di cui al presente Regolamento, i fondi di cui al comma 1 sono divisi tra le Aree 12, 13 e 14 in proporzione al numero dei docenti presenti in ciascuna Area nel momento in cui ha luogo l'assegnazione dei fondi da parte dell'Ateneo. All'interno di ciascuna Area, la ripartizione delle risorse proporzionalmente assegnate ad ognuna avrà luogo, rispettivamente, secondo i criteri dell'allegato “A” per l'Area 12, dell'allegato “B” per l'Area 13 e dell'allegato “C” per l'Area 14.

Art. 3. Requisiti minimi di accesso

1. Possono accedere alla distribuzione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2, soltanto i docenti strutturati che, alla data della richiesta, siano in condizioni di documentare, nel triennio precedente, il possesso di titoli valutabili per almeno 10 punti calcolati, per ciascuna Area di appartenenza, secondo le tabelle di cui agli allegati “A” “B” e “C”.

2. L'accesso ai fondi impegna il beneficiario a presentare - al termine del periodo di riferimento del finanziamento - prodotti di ricerca rientranti tra quelli di cui agli allegati “A” “B” e “C” per almeno 4 punti per anno (almeno 8 se si tratta di finanziamento ad un gruppo di ricerca), ovvero almeno 2 punti per anno nel caso di cui al comma 4 del presente articolo⁴.

3. Qualora sia stata presentata una richiesta di finanziamento collettiva (*gruppo di ricerca*), la misura massima dell'assegnazione attribuibile al gruppo di ricerca non potrà superare la somma di euro 2.000,00 per ciascun docente partecipante (e comunque la somma complessiva di euro 12.000,00). Fatto salvo quanto disposto nel primo inciso del presente comma, qualora al gruppo di ricerca partecipino studiosi in formazione, la somma massima attribuibile per ciascuno studioso in formazione non potrà superare 1.000,00 euro

4. I docenti che partecipano a progetti di ricerca collettivi effettivamente finanziati possono accedere a finanziamenti per le ricerche individuali – osservata la procedura per essi richiesta – esclusivamente nel limite della somma residua sufficiente (rispetto a quella assegnata come partecipante al gruppo di ricerca) a raggiungere l'importo individuale di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4. Domande di partecipazione

1. La domanda di accesso ai fondi di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere presentata tra il 15 novembre e il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di assegnazione.

⁴ In ogni caso, sono finanziabili soltanto pubblicazioni scientifiche dotate (pur se ospitate in lavori collettanei) di ISBN; oppure edite in Riviste, anche *on line*, dotate di ISSN.

2. La domanda di accesso ai fondi di cui all'articolo 2, comma 2, deve essere presentata entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

3. Le domande di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere presentate tra il 15 novembre e il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di assegnazione.

4. Tutte le domande che precedono devono essere presentate con istanza protocollata presso la Segreteria del DSGSES. Al fine di assicurare l'osservanza dei termini indicati, il segretario del DSGSES invia a ciascun docente strutturato: tra il 1° e il 15 novembre di ogni anno (a mezzo posta elettronica con richiesta di avviso di lettura) invito a presentare domanda di accesso ai fondi di cui all'articolo 2, comma 1; e tra il 1° e il 15 gennaio di ciascun anno, invito (sempre a mezzo posta elettronica con richiesta di avviso di lettura) a presentare domanda di accesso ai fondi di cui all'articolo 2, comma 2.

5. La domanda, compilata secondo il modello all'uopo predisposto dal DSGSES, deve essere corredata dalla documentazione (o da dichiarazione di autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti di accesso e dei titoli valutabili per la determinazione del punteggio.

6. Qualora si tratti di richiesta collettiva è sufficiente la presentazione di un'unica domanda, a firma di tutti i docenti del gruppo di ricerca, ma il possesso dei requisiti di accesso e dei titoli valutabili deve essere individualmente documentato rispetto a ciascun docente.

7. La documentazione o l'autocertificazione non veritiera dei titoli posseduti – fatta salva ogni altra conseguenza giuridica – impedisce a chi l'abbia presentata di accedere, ancorché in possesso di tutti i requisiti richiesti, ai fondi per la formazione e per la ricerca di cui al presente Regolamento per i quattro anni successivi a quello di presentazione della domanda.

Art. 5.

Criteri per l'assegnazione dei fondi

1. I fondi di cui all'articolo 2, comma 2, sono assegnati ai singoli richiedenti in ragione dei punteggi ad essi attribuiti secondo i criteri fissati negli allegati "A" "B" e "C", secondo le rispettive Aree di appartenenza.

2. Qualora, in relazione alle domande presentate, i fondi disponibili risultino sufficienti – comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati negli articoli che precedono – a finanziare tutte le richieste presentate, il finanziamento è accordato a tutti i richiedenti.

3. Nel caso in cui i fondi disponibili risultino insufficienti allo scopo, saranno finanziati soltanto, tenendo conto della rispettiva collocazione nella graduatoria formulata a norma dell'articolo 6, quelle richieste, individuali o collettive, il cui finanziamento – comunque assegnato alle condizioni e nei limiti indicati negli articoli precedenti – esaurisca il 70% delle somme di cui al comma 1. In tal caso, la misura delle risorse attribuite ai progetti collettivi sarà determinata sommando le attribuzioni spettanti per ogni partecipante, secondo la specifica qualificazione (docente strutturato; studioso in formazione) di ciascuno.

4. Nel caso di cui al comma precedente, il rimanente 30% dei fondi disponibili è assegnato paritariamente a tutti i rimanenti richiedenti per i quali sia stata regolarmente presentata domanda e documentato il possesso dei requisiti minimi di partecipazione. In tal caso, la misura delle risorse attribuite alle richieste collettive è fatta moltiplicando la

somma unitaria spettante a ciascun componente per il numero dei componenti del gruppo, fermo, comunque, quanto stabilito nell'articolo 3, comma 3.

Art. 6.

Criteri per la formazione della graduatoria

1. La formazione della graduatoria è effettuata assegnando a ciascuna richiesta per la quale sia stata validamente presentata domanda un punteggio corrispondente a quello che risulta dalla qualificazione scientifica dei richiedenti, determinata secondo i criteri fissati negli allegati "A" "B" e "C", secondo le rispettive Aree di appartenenza.

2. Qualora si tratti di richiesta collettiva, il punteggio assegnato è quello che risulta dalla media aritmetica dei punteggi assegnati ai singoli componenti, ferma restando la necessità del possesso, da parte di ciascuno dei componenti il gruppo di ricerca, dei requisiti minimi di accesso di cui agli articoli precedenti.

3. La formazione della graduatoria è affidata ad una Commissione composta da cinque docenti strutturati, almeno tre dei quali di I fascia, nominata dal Direttore del DSGSES entro il mese di dicembre di ogni anno (con competenza per l'anno successivo), assicurando adeguata rotazione dei singoli membri. I componenti della Commissione – avendo compiti meramente istruttori, in quanto limitati alla mera applicazione dei criteri predeterminati stabiliti negli allegati "A", "B" e "C" – possono partecipare alle richieste di assegnazione dei fondi, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

4. La Commissione procede alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 6 entro il 20 febbraio di ciascun anno. La graduatoria è approvata dal Consiglio di Dipartimento.

5. Il possesso della qualifica di docente scientificamente attivo di cui al comma 1 dell'articolo 2 è verificato da una Commissione di tre docenti, dei quali almeno uno di I fascia, nominata dal DSGSES entro il 15 dicembre di ciascun anno e competente per l'anno successivo.

Art. 7.

Sanzioni per la mancata utilizzazione dei fondi

1. Il beneficiario, a qualsiasi titolo, di fondi di cui all'articolo 2, comma 2, o il beneficiario dei fondi di cui all'articolo 1, comma 3, il quale – salvo comprovati impedimenti di forza maggiore - non abbia documentato, nei dodici mesi successivi alla scadenza dell'anno di riferimento, l'avvenuta pubblicazione (o l'accettazione, da parte di riviste o editori) dei prodotti di ricerca di cui all'articolo 3, comma 2, perde il diritto di accedere ai fondi del tipo di quelli indicati dall'articolo 2, comma 2, per i due anni successivi a quello nel corso del quale doveva essere documentata la produzione richiesta. Eventuali fondi già assegnati sono, in tal caso, revocati. Le predette disposizioni si applicano anche qualora i fondi richiesti e assegnati siano rimasti interamente inutilizzati. I fondi inutilizzati rientrano nella disponibilità dell'Ateneo.

2. Il mancato utilizzo, per intero, di fondi di cui all'articolo 2, comma 1, impedisce al beneficiario di presentare domanda di accesso ai fondi dello stesso tipo per l'anno successivo a quello di assegnazione.

3. I fondi non utilizzati ai sensi dei commi precedenti sono restituiti all'Ateneo.

Art. 8.
Norma transitoria

1. Per il solo anno 2016, l'attribuzione delle risorse eventualmente assegnate dall'Ateneo avrà luogo:

a) per i fondi di cui all'articolo 2, comma 1, in modo paritario, tra i soli docenti strutturati scientificamente attivi (secondo il criterio di cui allo stesso articolo 2, comma 1), che ne facciano richiesta ai sensi del comma 4;

b) per i fondi di cui all'articolo 2, comma 2, tra i soli docenti strutturati scientificamente attivi (considerati secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 1), che ne facciano richiesta ai sensi del comma 4, sulla base dei risultati (documentati) prodotti in esito ai finanziamenti erogati dal DSGSES, per finalità dello stesso tipo, negli anni 2013, 2014 e 2015.

2. L'attribuzione dei fondi di cui al comma 1, lett. b) è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) a coloro che non hanno prodotto alcuna pubblicazione relativa alle ricerche ammesse a finanziamento, ancorché altrimenti scientificamente attivi, non spetta alcuna assegnazione;

b) tra coloro che abbiano prodotto almeno una pubblicazione per ciascuna ricerca ammessa a finanziamento, o almeno una pubblicazione monografica per una o più delle ricerche ammesse a finanziamento, verrà paritariamente ripartito il 60% dei fondi disponibili, comunque non oltre la misura di euro 4.000,00 per ogni docente strutturato;

c) tra coloro che abbiano prodotto almeno una pubblicazione non monografica per una o più delle ricerche ammesse a finanziamento verrà paritariamente ripartito il rimanente 40% dei fondi disponibili, sempre con il limite di cui alla precedente lettera b) del presente comma.

3. I fondi che non fossero assegnabili secondo alcuno dei criteri sopra indicati saranno restituiti all'Ateneo.

4. La domanda di assegnazione dei fondi di cui al presente articolo dovrà essere presentata da ciascun docente interessato, con le modalità indicate nell'articolo 4, commi 4 e 5, entro quindici giorni dalla comunicazione, fatta ai singoli docenti dal Segretario del DSGSES, di avvenuta assegnazione dei fondi da parte dell'Ateneo. Non sono ammesse domande collettive.

5. Si applicano l'art. 4, comma 6, e l'articolo 7.

Allegato "A"
Criteria per la determinazione dei punteggi
in applicazione dell'art. 6 del Regolamento
AREA 12

Al fine di procedere alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 6, si assegnano i seguenti pesi numerici ai prodotti scientifici valutabili nel triennio di riferimento.

1) Monografie e opere assimilate⁵, dotate di ISBN.

Punti 10 per ciascuna

2) Voce di Enciclopedia

Punti 3 per ciascuna

3) Direzione di Trattati, Collane, Commentari, Enciclopedie, Riviste e simili

punti 1 per ciascuno, per ogni anno

4) Traduzioni di monografie e opere assimilate (considerate tali secondo il punto 1).

Punti 2,5 per ciascuna

5) Saggio scientifico (articolo di rivista, capitolo di libro, contributo in volume⁶)

⁵Sono considerate tali, in quanto riconducibili ad un solo Autore, le opere, purché non meramente divulgative o didattiche, che trattino una specifica tematica scientifica con uno sviluppo pari ad almeno 300.000 caratteri, spazi inclusi (circa 150 pagine a stampa), anche se inserite in opere più ampie (ad es., Enciclopedie, Trattati, volumi collettanei, etc.).

Non sono considerate tali le opere, inserite in opere più ampie, che – pur se di sviluppo complessivamente pari ad almeno 300.000 caratteri – trattino tematiche differenti (come, ad es, due voci di Enciclopedia autonome e distinte, edite nel medesimo volume); né i volumi scritti dal medesimo A. che – pur se di estensione pari o superiore a 300.000 caratteri - raccolgano saggi o contributi relativi a tematiche differenti. In tali casi, saranno considerati solo i singoli contributi. Sono, in ogni caso, escluse dalla valutazione le semplici ristampe di opere la cui prima edizione sia anteriore al triennio di riferimento.

⁶ Salvo, per i capitoli di libro e i contributi in volume, che siano singolarmente valutabili come monografie in quanto aventi i requisiti dei prodotti ad essi assimilati ai sensi del n. 1).

Punti 2 per ciascuno; punti 3,5 se pubblicato in Rivista, anche *on line*, di fascia "A"

6) Nota a sentenza

punti 1,5 per ciascuna; punti 2,5 se pubblicata in Rivista, anche *on line*, di fascia "A"

7) Traduzioni dei prodotti precedenti

punti 1 per ciascuna

8) Prefazione/postfazione a volume;

punti 0,5 per ciascuna

9) Curatela di volume o di Atti di Convegno

punti 0,7 per ciascuna (se il volume contiene anche saggi del curatore, oltre al punteggio per la curatela viene anche assegnato quello per ogni saggio scientifico, valutato secondo il punto 5)

10) Recensione

punti 0,5

11) Rassegne di giurisprudenza (a cura di singolo Autore)

Punti 0,5 per ciascuna; punti 2,5 per ciascun volume se si tratta di volumi che raccolgono giurisprudenza ordinata per temi (in questo caso, l'assegnazione ai singoli Autori è fatta proporzionalmente alla quantità del contributo apportato)

12) Manuali universitari interamente a firma del singolo Autore

punti 5

13) Contributo in Manuali universitari

punti 1 per ogni 50 pagine (o frazione inferiore)

Allegato B
Criteria per la determinazione dei punteggi per le discipline economiche Area 13
in applicazione dell'art. 6 del Regolamento

Al fine di procedere alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 6, si assegnano i seguenti pesi numerici ai prodotti scientifici valutabili nel triennio di riferimento per le discipline dell'area 13.

1) Monografie e opere assimilate⁷, dotate di ISBN.

Punti 10 per ciascuna

2) Articoli su riviste:

- **riviste di cui alle Fascia A ANVUR (ASN)⁸**

Punti 10 per ciascuno;

- **altre riviste scientifiche di cui alla classificazione ANVUR (ASN)**

Punti 5 per ciascuno

3) Saggio scientifico (capitolo di libro, contributo in volume⁹)

Punti 3,5 per ciascuno. Punti 8 se pubblicato in volume edito da casa editrice internazionale con revisione esterna.

4) Manuali universitari interamente a firma del singolo.

punti 5

5) Contributo in Manuali universitari

punti 1 per ogni 50 pagine (o frazione inferiore)

⁷Sono considerate tali, in quanto riconducibili ad un solo Autore, le opere, purché non meramente divulgative o didattiche, che trattino una specifica tematica scientifica con uno sviluppo pari ad almeno 300.000 caratteri, spazi inclusi (circa 150 pagine a stampa), anche se inserite in opere più ampie (ad es., Enciclopedie, Trattati, volumi collettanei, etc.). Non sono considerate tali le opere, inserite in opere più ampie, che – pur se di sviluppo complessivamente pari ad almeno 300.000 caratteri – trattino tematiche differenti (come, ad es, due voci di Enciclopedia autonome e distinte, edite nel medesimo volume); né i volumi scritti dal medesimo A. che – pur se di estensione pari o superiore a 300.000 caratteri - raccolgano saggi o contributi relativi a tematiche differenti. In tali casi, saranno considerati solo i singoli contributi. Sono in ogni caso escluse dalla valutazione le semplici ristampe di opere la cui prima edizione sia anteriore al triennio di riferimento.

⁸ Il riferimento è agli elenchi più recenti pubblicati dall'ANVUR in tutte le aree, non solo nell'Area 13.

⁹ Salvo, per i capitoli di libro e i contributi in volume, che siano valutabili come monografie in quanto aventi i requisiti dei prodotti ad essi assimilati ai sensi del n. 1).

6) Voce di Enciclopedia

Punti 3 per ciascuna

7) Traduzioni e curatele di monografie straniere e opere assimilate (considerate tali secondo il punto 1).

Punti 3 per ciascuna

8) Traduzioni degli altri prodotti precedenti

punti 0,5 per ciascuna

9) Prefazione/postfazione a volume; curatela di volume o di Atti di Convegno

punti 2 per ciascuna

10) Recensione

punti 1

11) Workingpapers e articoli con decisione di *Revise&resubmit*.

Per i *working papers* pubblicati in archivi *online* (IDEAS-Repec, Munich Archive, SSRN o simili) o in collane nazionali o internazionali dotate di ISSN, punti 2.

Per gli articoli sottoposti a riviste, con decisione di *Revise&Resubmit* da parte dell'*editor*, punti 2.

I punteggi dei *working papers* e degli articoli con decisione di R&R non possono cumularsi con i punteggi assegnati agli stessi articoli successivamente pubblicati in rivista o volume.

Allegato C
Criteria per la determinazione dei punteggi per le discipline sociologiche Area 14
in applicazione dell'art. 6 del Regolamento

Al fine di procedere alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 6, si assegnano i seguenti pesi numerici ai prodotti scientifici valutabili nel triennio di riferimento.

1) Monografie e opere assimilate¹⁰, dotate di ISBN.

Punti 10 per ciascuna

2) Articoli su riviste:

-riviste internazionali in lingua (anche online, purché referate in double blind)

Punti 7 per ciascuno

- riviste di cui alle Fascia A ANVUR (ASN)

Punti 5 per ciascuno;

-altre riviste scientifiche di cui alla classificazione ANVUR (ASN)

Punti 3 per ciascuno

3) Saggio scientifico (capitolo di libro, contributo in volume¹¹)

Punti 3,5 per ciascuno. Punti 5 se pubblicato in volume edito da casa editrice con revisione esterna.

4) Manuali universitari interamente a firma del singolo A.

punti 5

5) Contributo in Manuali universitari

punti 1 per ogni 50 pagine (o frazione inferiore)

¹⁰Sono considerate tali, in quanto riconducibili ad un solo Autore, le opere, purché non meramente divulgative o didattiche, che trattino una specifica tematica scientifica con uno sviluppo pari ad almeno 100 pagine a stampa, anche se inserite in opere più ampie (ad es., Enciclopedie, Trattati, volumi collettanei, etc.,).

Sono in ogni caso escluse dalla valutazione le semplici ristampe di opere la cui prima edizione sia anteriore al triennio di riferimento.

¹¹ Salvo, per i capitoli di libro e i contributi in volume, che siano valutabili come monografie in quanto aventi i requisiti dei prodotti ad essi assimilati ai sensi del n. 1).

6) Voce di Enciclopedia

Punti 3 per ciascuna

7) Traduzioni di monografie e opere assimilate (considerate tali secondo il punto 1).

Punti 2,5 per ciascuna

8) Traduzioni degli altri prodotti precedenti

punti 2 per ciascuna

9) Prefazione/postfazione a volume; curatela di volume o di Atti di Convegno

punti 1 per ciascuna

10) Recensione

punti 1

11) Abstract in Atti di convegno

nazionale punti 1

internazionale punti 2